

Il testo SAP di Riordino del 2004 dichiarato inammissibile

Il 21-10-2004 la Camera dei Deputati - Commissioni riunite 1ª e 4ª ha dichiarato inammissibile la proposta di Delega sul riordino delle Carriere del SAP, presentata dagli On.li Ascierto, Lavagnini, Di Giandomenico, Alfano. L'emendamento fu inserito nel procedimento legislativo di cui alla L. 5-11-2004, n. 263 di conversione del decreto 10 settembre 2004, n. 238, recante misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia e Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. La proposta del SAP, contenente un'altra ipotesi di Riordino fu dichiarata inammissibile poiché i regolamenti parlamentari vietano deleghe legislative, nella conversione di decreti legge. Pubblichiamo il "nostro" testo di delega.

DOPO L'ARTICOLO 1, DEL DISEGNO DI LEGGE, INSERIRE IL SEGUENTE:

Art. 1-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta, rispettivamente, dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle risorse agricole e forestali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, decreti legislativi contenenti le necessarie modificazioni agli ordinamenti del personale delle forze armate e delle forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121 per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici, allo scopo di conseguire una disciplina omogenea anche con il restante personale statale, fermi restando i rispettivi compiti istituzionali, le norme fondamentali di stato, nonché le attribuzioni delle autorità di pubblica sicurezza, previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per il personale delle Forze di polizia i decreti legislativi sono adottati sempre su proposta dei Ministri interessati e con la concertazione del Ministro dell'interno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i decreti legislativi potranno prevedere la revisione di ruoli, gradi e qualifiche e, ove occorra, anche la soppressione di qualifiche o gradi, ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, qualifiche o gradi con determinazione delle relative dotazioni organiche, ferme restando le dotazioni organiche complessive previste alla data di entrata in vigore della presente legge per ciascuna Forza di polizia e Forza armata.

3. Allo stesso fine i decreti legislativi potranno prevedere: a) l'accorpamento dei ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti ed equiparati e la nomina a vice sovrintendente dopo la frequenza di un corso di formazione non inferiore a mesi tre; b) la revisione dell'anzianità richiesta per la nomina ad agente scelto e gradi corrispondenti e il requisito del diploma di scuola media superiore quale titolo di studio necessario per la nomina ad agente di polizia; c) la soppressione dei ruoli direttivi speciali o in alternativa lo sviluppo delle qualifiche apicali del ruolo degli ispettori, nei ruoli direttivi esistenti, anche mediante l'istituzione di nuove

qualifiche e gradi nel rispetto delle dotazioni organiche complessive; d) la possibilità nella fase di prima applicazione della normativa di cui al precedente punto c), di consentire l'accesso ai ruoli direttivi, anche di quelli speciali, mediante selezioni per titoli di servizio e anzianità nel ruolo ispettori, con particolare valorizzazione dei diplomi di laurea e degli altri titoli di studio; e) la revisione dei trattamenti e dell'ordinamento dei funzionari della polizia di stato, e delle corrispondenti qualifiche degli altri corpi, affinché sia realizzata l'omogeneizzazione retributiva con la carriera prefettizia e diplomatica e la completa dirigenzializzazione della carriera, a partire dalla qualifica di commissario capo ed equiparati, fermo restando l'attuale procedimento di determinazione dei contenuti del rapporto di impiego di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

4. Con gli stessi criteri e principi direttivi di cui ai precedenti commi, sono adottati dal Ministro della difesa di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e dell'interno i provvedimenti

legislativi per il personale delle Forze armate evitando, in ogni caso, disallineamenti con le Forze di polizia.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono trasmessi alle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Nello stesso termine gli schemi dei decreti delegati sono trasmessi alle organizzazioni sindacali del personale della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e del corpo forestale dello Stato rappresentative sul piano nazionale ed ai compe-



tenti organismi di rappresentanza del personale militare, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole.

6. All'onere relativo all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e delle ulteriori risorse previste dalla legge finanziaria relativa all'anno 2005.

*Dis. 1. 2. Di Giandomenico, Alfano. Dis. 1. 3. Ascierto, Giorgio Conte, Gamba, Geraci, Maceratini, Menia, Carrara, Nespoli.

CAMERA DEI DEPUTATI - XIV LEGISLATURA

Resoconto delle Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e IV (Difesa) Commissioni Riunite I e IV - Resoconto di giovedì 21 ottobre 2004

SEDE REFERENTE

Giovedì 21 ottobre 2004. - Presidenza del vicepresidente della IV Commissione, Roberto LAVAGNINI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.35.

DL n. 238/2004: Misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle Forze di polizia. Trattamento giuridico ed economico dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

C. 5330 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e conclusione).

Le Commissioni proseguono l'esame rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 ottobre 2004.

Roberto LAVAGNINI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato), taluni dei quali sono da ritenere inammissibili per estraneità di materia, ai sensi degli articoli 89 e 96-bis, comma 7, del Regolamento. In proposito, fa presente che devono ritenersi inammissibili l'emendamento Lucidi Dis.1.1, nonché gli identici emendamenti Di Giandomenico Dis. *1.2 e Ascierto Dis. *1.3, che sono volti ad introdurre deleghe legislative nell'ambito del disegno di legge di conversione il cui contenuto travalica le finalità del decreto-legge, quale risultante dalle modifiche introdotte dal Senato.